


All' Ufficio Polizia di Frontiera	CUNEO
Al' Ufficio Dogane – Dogana di Cuneo	CUNEO
Al Comando Tenenza Guardia di Finanza	CUNEO
All' ENAV	CUNEO
Alla Soc. GEAC S.p.A.	CUNEO

Oggetto: Ordinanza n° 13/2014 del 25 novembre 2014 – Norme per la disciplina della circolazione delle persone e degli automezzi nell'area interna dell'Aeroporto Internazionale di Cuneo - Levaldigi.

Si trasmette in allegato l'Ordinanza indicata in oggetto, si invita la Società GEAC S.p.A. a trasmetterla a tutti gli Enti / Società operanti in aeroporto.

Distinti saluti

II DIRIGENTE
DOTT. ALBERTO LELLI





ORDINANZA N. 13 / 2014

Del 25 novembre 2014

“Norme per la disciplina della circolazione delle persone e degli automezzi nell’area interna dell’Aeroporto Internazionale di Cuneo Levaldigi”

II DIRETTORE DELLA CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI TORINO

- VISTI** gli articoli 687, 718 e 1174 del Codice della Navigazione,
- VISTO** il Codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Scalo adottato con Ordinanza ENAC D.A. Torino n. 28/2008 del 22 ottobre 2008;
- VISTO** Il Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile del 19 marzo 2012.
- VISTA** La - Procedura permessi: Norme per l’accesso di persone e automezzi nell’area interna – emessa dal Gestore Aeroportuale
- CONSIDERATA** L’esigenza di separare per lo scalo di CUNEO LEVALDIGI le norme che disciplinano la circolazione delle persone e degli automezzi nell’area interna aeroportuale da quelle che disciplinano la security aeroportuale dettata dal nuovo Programma Nazionale per la Sicurezza dell’ Aviazione Civile del 19 marzo 2012;
- PRESO ATTO** delle più opportune intese avvenute con la Soc. GEAC SpA – Ente gestore dell’aeroporto –

ORDINA

Art. 1 – DEFINIZIONI

Area di manovra: è costituita dalla pista di volo, dai raccordi, dalle vie di circolazione e dalle relative zone di sicurezza con esclusione del piazzale parcheggio aeromobili. Ad essa si può accedere previa espressa autorizzazione della torre di controllo richiesta a mezzo radio ricetrasmittente (Allegato 1A).

Area di movimento: è costituita dall'area di manovra come sopra descritta e dai piazzali di parcheggio aeromobili. (Allegato 1B).

Parte critica: parte di un aeroporto coincidente o posta all'interno dell'area sterile, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza od in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificatamente protetti ai fini di sicurezza

Area sterile (air side): quella parte di air side dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedere alla stessa.

Area doganale: area e locali su cui la Dogana esercita la vigilanza ed il controllo direttamente o tramite la Guardia di Finanza.

Uscite di sicurezza: uscite destinate esclusivamente alla salvaguardia della vita umana in caso di evacuazione ed il cui uso in via ordinaria è tassativamente vietato.

Art. 2 – VARCHI DI ACCESSO

I varchi da utilizzarsi normalmente per accedere all'area sterile (Allegato 2) aeroportuale sono:

- varco pedonale - posto di controllo passeggeri in partenza (aerostazione)
- varco carraio – presso l'area aviorimesse

Il varco presso l'area TWR ed il varco presso l'area Aero Club potranno essere utilizzati solo per motivi eccezionali su specifica motivata richiesta alla Soc. GEAC SpA, previo parere della Polizia nonché per esigenze istituzionali dagli Enti di Stato, garantendo opportuni Presidi delle forze dell'Ordine

E' vietato l'uso improprio dei cancelli di sicurezza.

Art. 3 – NORME DI CARATTERE GENERALE

L'accesso alle aree lato volo è disciplinato dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell' Aviazione – parte A – capitolo 1.2. e regolato da apposita procedura emessa dal Gestore Aeroportuale GEAC S.p.A.

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale può disporre la revoca dei tesserini già rilasciati di cui alla procedura permessi GEAC S.P.A. – norme per l'accesso di persone ed automezzi nell'area interna aeroportuale, qualora dagli organi di Polizia Giudiziaria pervenga una comunicazione di successivo esito negativo del controllo dei precedenti personali di cui all'allegato 1 del Cap. 11 del Programma Nazionale di Sicurezza.

Analogamente, il Dirigente della Direzione Aeroportuale può disporre la sospensione della validità dei medesimi tesserini qualora pervenga dalla competente Autorità Giudiziaria o Amministrativa notizia di misure cautelari inerenti la libertà personale e/o la libera circolazione imposte al soggetto titolare del tesserino ovvero, su richiesta della Polizia Giudiziaria, ai fini di indagini in corso disposte dall'Autorità Giudiziaria, e per il tempo necessario alla conclusione delle stesse, determinandosi in tali circostanze, sulla base dell'allegato 1 del Cap. 11 del Programma Nazionale di Sicurezza, un esito temporaneamente negativo del controllo dei precedenti personali.

In entrambi i casi di cui sopra il Dirigente darà sollecita comunicazione alle Autorità competenti ed agli Enti eventualmente interessati, nonché ai soggetti destinatari del provvedimento, dopo aver provveduto agli adempimenti di cui alla legge n° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – ACCESSO NELL'AREA STERILE

I mezzi che trasportano materiale al momento del transito presso il varco doganale dovranno essere muniti di bolla di accompagnamento e/o elenco del materiale trasportato.

All' ingresso dell'air side, per motivi di sicurezza, il personale preposto al controllo effettuerà verifiche secondo i criteri stabiliti dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell' Aviazione Civile.

Durante il periodo di permanenza dei veicoli / mezzi all'interno delle aree aeroportuali, potranno essere effettuati controlli sui titoli di accesso a cura delle FF.O e della Soc. GEAC.

Tutti coloro che, per motivi connessi all'espletamento della propria attività abbiano la necessità di accedere all' airside ed operare alla guida di automezzi e/o attrezzature devono essere in possesso di una apposita PAA (Patente Aeroportuale Airside) che ne autorizzi la guida nell'area di competenza, secondo le procedure del Regolamento di Scalo adottato con Ordinanza ENAC D.A. Torino n. 28/2008 del 22 ottobre 2008.

Tutti i veicoli / mezzi anche speciali destinati alla circolazione in area sterile, dovranno essere condotti esclusivamente da personale in possesso di idonea patente di guida.

Art. 5 – VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI – VEICOLI / MEZZI

I contrassegni dei veicoli, avranno validità secondo la richiesta e per un massimo di 5 anni, a condizione che non siano variati i requisiti di proprietà e di circolazione (massimali assicurativi, revisioni, certificazioni, ecc...) e saranno rilasciati dal Gestore secondo la specifica procedura emessa da GEAC in accordo con quanto disciplinato dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile.

Tali contrassegni dovranno essere esposti permanentemente sul parabrezza ovvero, se le caratteristiche del mezzo non lo consentono, in modo comunque facilmente visibile dall'esterno.

Art. 6 – REQUISITI DEI VEICOLI E DEI MEZZI

I veicoli autorizzati all'accesso e alla circolazione in area sterile devono essere in regola con le norme della circolazione di cui al codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

Le macchine operatrici, i trattori, i rimorchi agricoli, i mezzi di cantiere dovranno essere conformi, al momento del rilascio del contrassegno e durante l'esercizio alle direttive vigenti in materia (caratteristiche costruttive, certificazione/omologazione, stato di conservazione, esercizio e manutenzione).

I veicoli e le attrezzature speciali esclusivamente destinati alla circolazione nell'area sterile ed adibiti ai servizi di assistenza a terra possono non rispondere al Codice della Strada ma devono corrispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa ordinaria o speciale in materia di certificazione/omologazione/autorizzazione, esercizio, manutenzione e abilitazione alla guida.

Art. 7 – ASSICURAZIONE VEICOLI

Tutti i veicoli autorizzati all'ingresso e alla circolazione nell'area sterile, esclusi quelli appartenenti all'ENAC, alle FF.O e agli Enti di Stato e quelli adibiti ad assistenza sanitaria e/o soccorso, dovranno essere dotati di opportuna polizza assicurativa, oltre che per danni alle persone, anche per danni ad aeromobili, mezzi ed infrastrutture aeroportuali, in corso di validità, provocati all'interno delle aree aeroportuali doganali recintate, senza sottolimiti e/o franchigie.

Prima del rilascio della certificazione di idoneità ed al fine di poter svolgere l'attività, il prestatore di servizi deve stipulare con società assicuratrice di rilevanza almeno nazionale una polizza assicurativa con massimale unico per sinistro, sia per responsabilità civile verso terzi, sia per danni a persone o cose che possono derivare tanto dall'attività di espletamento dei servizi autorizzati, quanto dall'utilizzo dei mezzi in ambito aeroportuale (escluse le autovetture già assicurate secondo i massimali vigenti in aeroporto). Nella Polizza devono essere riportati gli aeroporti in copertura e deve essere citata espressamente l'attività svolta.

I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a quanto di seguito indicato

A) Per operatori che non svolgono attività di prestatori di assistenza a terra (handling):

- 10.000.000,00 per la circolazione su strada perimetrale.
- 20.000.000 per tutte le altre aree, escluso il sottobordo.

B) Prestatori di assistenza a terra. (Circolare ENAC 0061011/DIRGEN/VDG) :

Rischio coperto	Massimale (€)
Attività svolta con sole persone fisiche	5.000.000
Attività svolta con mezzi sottobordo.	150.000.000,00
Airside cat. 7	375.000.000,00

Qualora gli importi assicurati non coincidano con quelli sopra indicati, i prestatori per dimostrare la congruità del massimale, anche nel caso del mutamento dello stato di rischio, come in caso di discordanti valutazioni in merito, devono presentare una perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, che non intrattenga alcun altro rapporto di servizi con lo stesso, il quale abbia valutato e dichiarato l'adeguatezza del massimale in relazione ai rischi, dando evidenza dell'accertamento condotto nel dettaglio almeno in relazione:

- alla tipologia dei servizi che si intendono effettuare, la mappatura dei rischi e relativa identificazione delle matrici dei danni, in termine di gravità e frequenza di accadimento, sia di tipo qualitativo che quantitativo, derivanti da incidenti od inconvenienti;
- al coinvolgimento di uomini e mezzi materiali;
- allo specifico aeroporto dove è prestata l'attività.

○○○○○○

Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione in relazione alla variazione dello stato di rischio. La congruità dei parametri assicurativi è oggetto di stima periodica da parte del prestatore ed in sede di rinnovo della certificazione da parte dell' ENAC.

Qualora la polizza assicurativa preveda franchigie e/o sottolimiti, la copertura degli stessi sarà intesa a carico del contraente assicurato. I sottolimiti non possono essere inferiori al massimale stabilito dalla presente Ordinanza.

Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto dall'ISTAT, nonché in relazione alla variazione della valutazione del rischio.

In caso di danno arrecato a persone e/o cose, in corso di esercizio, per un valore che ecceda i singoli massimali coperti dalla polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale ed esclusivo carico del prestatore di servizi.

Tutte le richieste, in coerenza alla tipologia di veicolo / mezzo, corredate di contrassegno di assicurazione, copia del libretto di circolazione o attestazione documentata che il mezzo corrisponde per dati costruttivi ed esercizio alla normativa vigente (dichiarazione "CE" di conformità, marcatura CE di conformità ecc.) e specifiche delle verifiche periodiche, dovranno essere presentate alla soc. GEAC S.p.A. che ne curerà l'istruttoria controllando la piena osservanza del presente articolo.

La dichiarazione riguardante la posizione assicurativa, dovrà corrispondere alle linee guida pubblicate sul sito web della Soc. di Gestione.

L' ENAC potrà con il metodo della campionatura, effettuare controlli sui documenti dei veicoli / mezzi, polizze di assicurazioni ecc.

Art. 8 – LIMITAZIONI SPAZIALI E TEMPORALI

I titolari delle tessere e dei permessi ed i veicoli/mezzi muniti di contrassegni previsti dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile e dall' apposita procedura di GEAC, possono accedere, circolare e sostare esclusivamente nelle zone autorizzate da ciascun tipo di tessera e contrassegno e per il periodo strettamente necessario a svolgere i propri compiti.

Art. 9 – RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA – REGOLE DI CIRCOLAZIONE E CONDUZIONE

Salvo per quanto diversamente disposto dalla presente Ordinanza, tutti i veicoli/mezzi ed i rispettivi conducenti circolanti nell'area sterile sono tenuti al rispetto del Codice della strada - D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 – LIMITE DI VELOCITA'

Nell'area sterile il limite di velocità è di 30 km orari o inferiore dove previsto da apposita segnaletica.

Negli stand aeromobili i veicoli devono essere condotti a passo d'uomo.

Art. 11 – DIRITTI DI PRECEDENZA

In tutta l'area sterile è fatto obbligo di osservare la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa presente. Il diritto di precedenza è riservato nell'ordine:

- agli aeromobili, anche se trainati;
- ai pedoni;
- ai mezzi operativi.

Art. 12 – CINTURE DI SICUREZZA

All'interno dell'area sterile, i conducenti degli automezzi, sono esonerati dall'obbligo d'indossare le cinture di sicurezza previsto dal Codice della Strada.

Art. 13 – CUSTODIA DEI VEICOLI/MEZZI

Nessun veicolo, mezzo o attrezzatura può essere impiegato in contrasto alle disposizioni che regolano la circolazione e l'impiego dei predetti.

Durante attività operative che prevedono la sosta in area di movimento, i suddetti dovranno essere opportunamente frenati e garantire tutte le condizioni idonee a consentire con rapidità, per esigenze di sicurezza del trasporto aereo, lo sgombero della zona occupata.

Veicoli, mezzi e attrezzature quando non impiegati in attività operative, potranno sostare incustoditi, frenati, esclusivamente nelle apposite aree di sosta segnalate e destinate a tale scopo.

Art. 14– DOTAZIONI E SEGNALI DEI VEICOLI

Tutti i veicoli adibiti a circolare nelle aree di movimento e nelle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR/AFIS, devono essere dotati di:

- adeguato dispositivo parafiamma, anche per gli autoveicoli con marmitta catalitica, qualora debbano operare nei pressi degli aeromobili;
- scrittura, ben visibile, sulla carrozzeria indicante la ragione sociale e/o la denominazione dell'Ente, della Società o dell'Impresa di appartenenza;
- bandiera a scacchi bianco/rossa. Qualora adesiva, dovrà essere collocata sulle fiancate, di misure proporzionate alle dimensioni del rispettivo mezzo;
- dispositivo anticollisione, costituito da segnalatore luminoso di colore rosso/giallo conforme alla normativa ICAO/Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti.

Art. 15 – REGOLE PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE IN AREA DI MANOVRA

All'area di manovra ed alle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR/AFIS possono accedere solamente mezzi e/o persone autorizzate dall' ENAV.

I veicoli che vengono autorizzati dalla TWR/AFIS alla circolazione in area di manovra e nelle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR/AFIS oltre alle dotazioni di cui all'articolo precedente, devono essere dotati di radio rice-trasmittente e relativo nominativo, collegata con la frequenza di torre o assistiti da mezzi dotati di detti apparati che non potranno allontanarsi dalla zona interessata.

Le persone che devono accedere in area di manovra e nelle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR/AFIS senza mezzi devono essere dotate singolarmente di radio in costante contatto con la TWR/AFIS.

Detti veicoli dovranno avere dispositivo lampeggiante anticollisione che dovrà essere tenuto acceso anche nelle ore diurne.

All'interno dell'area sterile, i conducenti dei mezzi per operare in area di manovra e nelle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR/AFIS devono essere in possesso di Patente aeroportuale che abiliti alla guida di mezzi nell'area in oggetto.

Art. 16 – UTILIZZO DI APPARATI RADIOTELEFONICI

In deroga all'art. 173 del Codice della Strada all'interno dell'area sterile i conducenti possono utilizzare, per esigenze di servizio, gli apparati radiotelefonici. Nelle zone di sicurezza del rifornimento carburante aeromobili (Min. Interno – Decreto 30/6/2011 – Art. 4 Comma 4) è consentito solo l'utilizzo di apparati antideflagrazione.

Art. 17 – DIVIETO DI FUMO

Nell' area sterile è rigorosamente vietato fumare, tranne che nelle aree autorizzate e debitamente segnalate.

Art. 18 – OSSERVANZA E DISPOSIZIONI

Le FF.O in servizio presso l'aeroporto di Torino Caselle sono incaricate di fare osservare le disposizioni della presente Ordinanza e di accertarsi che le persone ed i veicoli / mezzi che entrano in area aeroportuale siano effettivamente quelli autorizzati.

Art 19 – TRASGRESSIONI

I trasgressori saranno puniti a termine dell' art. 1174 del Codice della Navigazione; saranno inoltre ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni derivanti dalla trasgressione .

Art. 20– ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore sull' aeroporto di CUNEO LEVALDIGI il - **15 dicembre 2014**.

A decorrere dalla stessa data è abrogata l' Ordinanza n° 5/2011 del 28 marzo 2011 e qualsiasi altra disposizione con la presente Ordinanza decade e viene sostituita da quanto ora precisato.

ART. 21 – NORME TRANSITORIE

L'adeguamento ai nuovi massimali assicurativi di cui all'art. 8 della presente Ordinanza dovrà avvenire alla scadenza delle polizze attualmente in vigore e comunque non oltre il 15 marzo 2015

Torino Caselle – 25 novembre 2015

Il Direttore
Dott. Alberto Lelli



ALLEGATO 1A

